

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue.

Art. 2

Ai componenti e al segretario del Comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giorni di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 20.000 al Presidente;
- L. 15.000 agli altri componenti;
- L. 10.000 al Segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dall'1 gennaio 1980.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Comitato tecnico regionale.

Art. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 4

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al Cap. 00202 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 21 gennaio 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)